

## CONTABILITÀ

---

### ***Rilevazione contabile della nota di variazione emessa in split payment***

di **Viviana Grippo**

Dal **1° gennaio 2018**, per effetto della modifica del [comma 1-bis dell'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972](#), il meccanismo dello *split payment* si renderà applicabile anche alle operazioni effettuate nei confronti:

- degli Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali;
- delle Fondazioni partecipate dalle Amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- delle società controllate ex [articolo 2359, comma 1, n. 2, cod. civ.](#) dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- delle controllate ex [articolo 2359, comma 1, n. 1, cod. civ.](#) e dalle partecipate per almeno il 70% del capitale dagli enti sopra citati;
- delle quotate inserite nell'Indice FTSE MIB, identificate ai fini Iva.

Già dallo **scorso 1° luglio 2017**, tuttavia, per effetto delle novità contenute nel D.L. 50/2017, alcune operazioni sono passate dal regime ordinario a quello della scissione dei pagamenti. Una delle conseguenze legate a tale evenienza attiene al caso della emissione di **note di variazione** su tali operazioni: occorrerà, all'atto dell'emissione delle note, tener conto del regime Iva applicato nel **documento originario**.

Quindi, se la **fattura originaria** è stata emessa prima del 1° luglio 2017, in regime ordinario, la relativa nota di variazione in diminuzione emessa dopo tale data dovrà seguire le regole ordinarie. Ne consegue che il fornitore che abbia originariamente versato l'imposta potrà **detrarre** quella relativa alla nota di credito annotandola nel registro delle vendite e inserendola nella liquidazione. Allo stesso tempo l'acquirente che riceverà tale nota di variazione rettificherà la detrazione annotando la nota a debito nel registro delle vendite.

Diversamente, se la **nota di variazione** in diminuzione venisse emessa in relazione ad una fattura che già originariamente soggiaceva allo *split payment*, anch'essa seguirà il medesimo regime.

Per il fornitore non si darà vita ad alcun diritto alla detrazione, questi registrerà la nota nel registro delle vendite senza alcun effetto sulla liquidazione Iva.

L'acquirente dovrà registrare la nota di variazione nel registro delle vendite e degli acquisti al

fine di stornare l'imposta prima rilevata a debito.

Si supponga che un soggetto abbia **emesso fattura** verso la pubblica Amministrazione il **3 febbraio 2017** applicando il meccanismo dello *split payment*; la rilevazione contabile di tale fattura è la seguente:

Crediti vs P.A.	a	Diversi	
1.220,00			
	a	Ricavi di vendita	1.000,00
	a	Erario per Iva in <i>split payment</i>	<u>220,00</u>
Erario per Iva in <i>split payment</i>			
P.A.	220,00	a	Crediti vs

Successivamente, in data **10 settembre 2017**, il medesimo fornitore ha emesso **nota di variazione**. La rilevazione contabile assume la seguente forma:

Diversi	a	Crediti vs P.A.
122,00		
Ricavi di vendita	100,00	
Erario per Iva in <i>split payment</i>	<u>22,00</u>	

Quindi all'atto dello storno dell'Iva in *split*:

Crediti vs P.A.	a	Erario per Iva in <i>split</i>
<i>payment</i>	22,00	

Infine si procederà alla rilevazione del **saldo**:

Banca c/c	a	Crediti vs P.A.
900,00		

OneDay Master

## I PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELL'IVA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)